

**COMUNE DI BRONTE**  
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA  
VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 dell'11/07/2007

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 10 al 25 settembre 2007

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 5 al 20 ottobre 2007

Entrato in vigore il 21/10/2007



Il Vice Segretario  
Dott. ssa Maria Teresa Sapia

## CAPO I, PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Bronte nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

### Art. 2 – Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi della liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. Principio di liceità: Il trattamento dei dati personali di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18 e 22 del Codice.
3. Principio di necessità: Il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: Nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione dei dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione dei beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. B del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno dei edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

### Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - Per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai

luoghi di installazioni delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- Per il “trattamento”, tutte le operazioni o complesse di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- Per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- Per “titolare”, l'Ente Comune di Bronte, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- Per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- Per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- Per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- Per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- Per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- Per “blocco”, la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- Per “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.

#### **t. 4 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Bronte e collegati alla Sala di Controllo.

#### **t. 5 – Informativa**

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima”, riportato in allegato al presente Regolamento. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti oltre agli elementi dell'informativa “minima”, anche le finalità di raccolta e l'eventuale conservazione dei dati.
2. In presenza di più telecamere, in relazione di vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Il Responsabile del trattamento comunica alla comunità cittadina l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale

incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'apposizione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

#### **Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Bronte dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini della:
  - Rilevazione, in tempo reale, di luoghi ed aree soggette a congestione del traffico veicolare per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
  - Individuazione rapida delle vie di maggiore intensità di traffico e comunicazione di qualsiasi notizia utile alla cittadinanza in ordine alla viabilità;
  - Rilevazione di dati autonomi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
  - Rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada in zone a traffico limitato ed aree pedonali;
  - Prevenzione degli eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento del patrimonio comunale, previa verifica dell'inefficacia o inattuabilità di altre misure;
  - Vigilanza del verde pubblico;
  - Tutela del territorio e dell'ambiente.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

### **CAPO II**

#### **NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DATI**

##### **Art. 7 – Notificazione**

1. Il Sindaco del Comune di Bronte, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.
2. Il responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.

##### **Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento**

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabili e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto da quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al Responsabile ed agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.
6. La designazione di eventuali incaricati esterni non dipendenti dell'Ente può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento.

#### **Art. 9 – Trattamento e conservazione dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - Trattati in modo lecito e secondo concretezza;
  - Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili operazioni non incompatibili per tali scopi;
  - Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
  - Conservati per un periodo non superiore a giorni 15 (quindici) dalla data di rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura d'uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

#### **Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolte attraverso riprese video effettuati da riprese di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, monumenti ed immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano;
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati, e sono collegate ad un centro di gestione ed archiviazione, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini;
3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere statisticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati;
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala di controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzati su monitor e registrate su hard disk;
5. La registrazione è consentita:

- Relativamente al sistema di videosorveglianza della viabilità, nel corso delle 24 ore, in forma non continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al Codice della Strada;
  - Relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza di edifici di proprietà comunale, in orario serale, limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici;
6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 9, comma 1, lettera e) presso la Sala di controllo. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

#### **Art. 11 – Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche;
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6;
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **CAPO III DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Art. 12 – Diritti dell'interessato**

- In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo;
  - b. ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e modalità del trattamento dei dati;
  - c. ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
    - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
    - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- 2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione;

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia;
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni;
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Art. 13 – Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 6. Alla Sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato;
2. La Sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata nell'ufficio di Polizia Locale non accessibile al pubblico; alla stessa può accedervi solo il personale autorizzato;
3. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

### **Art. 14 – Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a. distrutti;
  - b. ceduti ad altro titolare purchè destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
  - c. conservati per fini esclusivamente istituzionali;
  - d. la cessazione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 15 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice.

### **Art. 16 – Danni cagionati per l'effetto del trattamento dei dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 15 del Codice.

### **Art. 17 – Comunicazione**

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante;
2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad Enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

**CAPO IV,**  
**TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

**Art. 18 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

**CAPO V**

**NORME FINALI**

**Art. 19 – Modifiche regolamentari**

1. Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire. Le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di garanzia per la protezione di dati personali verranno immediatamente recepite.

**Art. 20 – Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

**Art. 21 – Norme finali**

1. Per quanto non disciplinato dal seguente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, legge 31/12/1996 n. 675, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267, legge 15/5/1997 n. 127, D.P.R. 22/6/1999 n. 250, D. Leg.vo del 28/12/2001 n. 467, D. Leg.vo del 30/7/1999 n. 281, D. Leg.vo dell'11/5/1999 n. 135, Art. 201 comma 1/Bis punto e) del D. Leg.vo 30/4/1992 n. 285 ed art. 384 del Regolamento di esecuzione del C.S. approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

**Art. 22 – Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito telematico istituzionale e trasmessa ai Responsabili d'Area dell'Ente e al Comando di Polizia Locale.

**Art. 23 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta autorizzazione dell'Autorità garante del trattamento dei dati personali.